



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N.

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Comuni di.....

**LIVELLI MINIMI DI INVASO DEI LAGHI DELLA
PROVINCIA DI BELLUNO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il

LIVELLI MINIMI DI INVASO NEI LAGHI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO.

Relazione:

Garantire il livello minimo di invaso dei laghi presenti nel territorio della Provincia di Belluno rappresenta un problema estremamente serio che si aggrava ogni anno nel corso della stagione estiva.

Al problema delle precipitazioni atmosferiche assenti per lunghi periodi, si abbina quello del calo del livello dovuto alla necessità del rilascio dell'acqua per garantire l'irrigazione delle colture.

Altro elemento che va ad appesantire ulteriormente la situazione degli invasi è legato alla cronica sottrazione d'acqua dai fiumi che alimentano anche i laghi in quanto si stima che, nel bacino del Piave, per il 90% le acque siano letteralmente ingabbiate in ben 200 chilometri di condotte che, invece di scorrere nell'alveo naturale, vengono intercettate e deviate attraverso griglie e impianti di captazione.

In questo contesto, è seriamente a rischio il Deflusso Minimo Vitale che deve essere necessariamente garantito nei corsi d'acqua bellunesi appartenenti al bacino idrografico del fiume Piave durante tutto l'arco dell'anno da un valore di portata istantanea costante applicando la formula prevista nel *"Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del Piave"* adottato dall'Autorità di Bacino Alto Adriatico, nel rispetto dei parametri biologici e naturalistici e della normativa vigente (*Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28/07/2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico e per la definizione del minimo deflusso vitale"* e del *Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 16/06/2008, n. 131 "Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, recante: <Norme in materia ambientale>, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto"*).

Tale valore di portata, al fine di assicurare per ciascun corpo idrico un dinamismo funzionale al mantenimento delle sue peculiari caratteristiche biofisiche, deve essere incrementato quando si verificano eventi climatici e meteorologici che impoveriscono le portate e il livello di invaso.

La stagione estiva in corso sta raggiungendo livelli di impoverimento d'acqua molto preoccupanti paragonabili a quelli del 2003, anche se le previsioni degli esperti tendono al peggio.

Tenuto conto che il "Bene Acqua" rappresenta risorsa fondamentale e irrinunciabile per assicurare condizioni di qualità di vita, di relazioni sociali e di sviluppo economico delle comunità e, al fine di scongiurare inimmaginabili danni all'ambiente e alle comunità bellunesi e dell'intero territorio regionale, è necessario intervenire con estrema urgenza e senza indugi per assicurare che i livelli minimi dei laghi non scendano sotto la quota minima estiva

Per evitare quindi il concreto pericolo che il livello minimo di invaso dei laghi bellunesi scenda sotto la quota di sicurezza mettendo a rischio la qualità dell'ecosistema, la sicurezza territoriale e i fabbisogni delle

comunità rivierasche è necessario regolamentare con legge il Deflusso Minimo Vitale (DMV) data l'attuale incertezza in materia.

Questo, inoltre, potrà essere il primo passo per giungere all'ormai improcratinabile revisione del Piano Regionale delle Acque ed avviare nel contempo un'azione incisiva della Regione per giungere finalmente ad eliminare lo stillicidio dei prelevamenti d'acqua dal fiume Piave che stanno mettendo irrimediabilmente a rischio il delicato equilibrio ambientale ed ecologico che esso rappresenta per l'intero Bacino e per tutta la nostra Regione.

LIVELLI MINIMI DI INVASO DEI LAGHI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Art. 1 – Deflusso Minimo Vitale e livelli minimi di invaso dei laghi.

1. La Regione del Veneto, consapevole che l'acqua costituisce risorsa fondamentale e irrinunciabile per assicurare condizioni di qualità di vita, di relazioni sociali e di sviluppo economico della intera comunità, adotta misure idonee a preservare il livello minimo di invaso dei laghi ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno e a garantire il deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua appartenenti al bacino idrografico del Fiume Piave
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni attuative sulla base di parametri biologici e naturalistici previsti dalla normativa vigente nonché dei livelli minimi di invaso riportati nell'allegata tabella A) che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2 – Disposizioni finali.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 cessano di avere efficacia nel caso di recepimento delle stesse nel Piano regionale di tutela delle acque.

Allegato A)

LIVELLI MINIMI DI INVASO DEI LAGHI

I livelli minimi di invaso dei laghi sono così definiti:

1. per i laghi maggiori:

	QUOTA (m.s.l.m.)	MINIMA	Quota minima estiva (giugno/settembre) (m.s.l.m.)
Lago Centro di Cadore	673,50		678,00
Lago di Santa Croce	378,00		382,00
Lago del Mis	Adozione delle quote previste dalle norme di attuazione del Piano per il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi		
Lago di Corlo	256,00		262,00

2. per gli altri bacini lacustri minori: livelli minimi di quantità d'acqua mai inferiori ai 2/3 della quota del loro massimo invaso.